



**Circolare relativa alla tassa di emissione  
sui collocamenti a termine presso banche svizzere**  
del 1° aprile 1993

**1. Oggetto della tassa di emissione**

A seguito dell'entrata in vigore il 1° aprile 1993 della modificazione della legge federale sulle tasse di bollo (LTB), le obbligazioni emesse da debitori svizzeri soggiacciono alla tassa di emissione (art. 5a cpv. 1 lett. a LTB). Giusta l'articolo 4 capoverso 4 lettera c LTB sono parimenti considerati obbligazioni **i crediti contabili** emessi in più esemplari per procurarsi collettivamente capitale. In questa categoria rientrano anche i **collocamenti a termine presso banche svizzere**.

Con effetto dal 1° aprile 1993 soggiacciono alla tassa di emissione anche la **costituzione e il rinnovo di collocamenti a termine d'una durata contrattuale superiore ad un anno presso banche svizzere** ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva.

**2. Eccezioni**

Non soggiacciono alla tassa di emissione:

- a) i collocamenti a termine i cui creditori sono banche svizzere o estere (debiti a termine presso banche)
- b) i collocamenti a termine con una durata contrattuale che non supera i 12 mesi (\*)
- c) i prestiti negoziati individualmente che non figurano nell'offerta corrente del debitore.

**3. Obbligo fiscale ed esigibilità del credito fiscale**

L'imposizione dei collocamenti a termine della durata contrattuale superiore ad un anno è disciplinata dalle prescrizioni applicabili alle obbligazioni di cassa (art. 7 cpv. 1 lett. f, art. 9a lett. b; art. 10 cpv. 3 e art. 11 lett. b LTB).

La tassa di emissione è dello 0,6 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima. Essa è calcolata sul valore nominale e deve essere pagata dal debitore svizzero. Il pagamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell'esercizio durante il quale ha avuto luogo il collocamento o il rinnovo (dichiarazione trimestrale su modulo 16, rendiconto annuale finale su modulo 120).

**4. Validità della circolare**

La presente circolare è applicabile a tutti i collocamenti a termine i cui interessi iniziano a decorrere dopo il 31 marzo 1993.

**5. Titoli del mercato monetario e crediti contabili di debitori svizzeri**

I titoli del mercato monetario (vale a dire le obbligazioni la cui durata contrattuale non supera i 12 mesi), compresi i crediti contabili, soggiacciono alla tassa di emissione giusta l'articolo 5a capoverso 1 lettera b LTB (cfr. n. 25 a 28 delle Direttive sulla tassa di emissione). La tassa è dello 0,6 per mille ed è calcolata in ragione di 1/360 di questa aliquota per ogni giorno della durata contrattuale (art. 9a lett. c LTB).

**6. Informazioni**

Telefono 031/61 73 31 (dal 25.9.93: 031/322 73 31)

- (\*) Se per un collocamento a termine, la cui durata contrattuale di dodici mesi scade di sabato, domenica o un altro giorno festivo riconosciuto, è stato convenuto che il rimborso venga effettuato il primo giorno feriale seguente, dal punto di vista fiscale non è dato collocamento di durata superiore ad un anno.